



COMUNE DI OSSANA

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 30 DEL 08.10.2024

OGGETTO: VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 2 DELLA L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 E S.M AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI OSSANA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EDILIZIO PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 104 DEL D.P.P. 8-61/LEG D.D. 19/05/2017 E ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO.

L'anno Duemilaventiquattro, addì Otto, del mese di Ottobre, alle ore 18:00, nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MARINELLI LAURA	Presente	MOSCONI GIOVANNI	Presente
ANDREOTTI ADRIANA	Presente	PANGRAZZI NICOLA FEDERICO	Presente
ANDREOTTI LORENZO	Assente Giustificato	ROSSI ELISA	Presente
ANGIOLETTI DARIO	Presente	SANTINI ROSA	Presente
BRESADOLA DAVIDE	Presente		
BEZZI GIOVANNI	Presente		
COSTANZI SANDRO	Presente		
DELL'EVA IVAN PETER	Presente		

Presenti: n. 11

Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Marinelli Laura, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 2 DELLA L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 E S.M AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI OSSANA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EDILIZIO PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 104 DEL D.P.P. 8-61/LEG D.D. 19/05/2017 E ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO.

Relazione:

Considerato che con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg. è stato approvato il "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale" in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015), successivamente modificato dagli articoli da 1 a 15 del D.P.P. 25 maggio 2018 n. 6-81/Leg., entrato in vigore il 07 giugno 2017 (di seguito RUEP).

Evidenziato che il RUEP ha inteso omogeneizzare per l'intero territorio provinciale non solo le definizioni, ma anche le grandezze urbanistiche e le modalità per la loro misurazione, utilizzate negli interventi di gestione e trasformazione del territorio.

Visto il comma 2 bis dell'articolo 104 del predetto Regolamento provinciale, il quale dispone che "Con la variante al PRG di cui al comma 2 i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l'altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è definita in numero di piani" rendendo così necessario un adeguamento non solo conseguente alle nuove definizioni provinciali ma anche al sistema di misurazione delle altezze e delle capacità edificatorie.

Dato atto che ai sensi del comma 2 dell'articolo 104 del predetto Regolamento provinciale i Comuni devono impostare il proprio strumento di pianificazione e i Regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del Regolamento medesimo e verificato che le attuali norme del Piano Regolatore Generale del Comune di Ossana necessitano di essere aggiornate rispetto al citato Regolamento.

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 6 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15 e dell'art. 3 comma 2 del RUEP, sono state stralciate dalle Norme del P.R.G. vigente le definizioni, parti di articoli e le disposizioni già contenute in altre Norme provinciali alle quali viene fatto un rimando generico mantenendo solo le parti necessarie alla precisazione di fattispecie specifiche del P.R.G. di Ossana.

Precisato che il lavoro di adeguamento delle Norme si è ispirato al principio di conservazione per quanto possibile delle previsioni attuali considerato che eventuali modifiche di sostanza saranno trattate in una futura Variante generale al P.R.G..

Dato atto che la presente variante include alcune variazioni anche cartografiche, che nel dettaglio vengono specificate nella relazione illustrativa del piano e che in via generale possono così riassumersi:

- Aggiornamento generale della cartografia: modesti adeguamenti di dettaglio al fine di uniformare le specifiche zonizzazioni contenute nella cartografia PUP 2008 alle realtà catastali e/o fisico-orografiche;
- Introduzione di modificazioni previste per la redazione delle varianti non sostanziali, ovvero varianti per pubblica utilità, rinuncia all'edificabilità su specifica richiesta della proprietà e in generale le fattispecie previste all' art.39 c. 2 della L.P. 4 AGOSTO 2015, N. 15 e succ. mod;
- Adeguamento a Variante PTC n. 1003 d.d. 23.06.2017 per l'area artigianale di Fucine;
- Ridenominazione piani attuativi in sigla cartografica come da normativa;
- Stralcio di aree soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 48 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 precedentemente destinate ad attrezzature di pubblico servizio (parcheggio, verde pubblico ecc.) per le quali non sussistono futuri elementi di convalida delle previsioni di utilizzo;
- Stralcio di aree edificabili su richiesta di privati ai sensi dell'art. 45 comma 4 della L.P. . 4 agosto 2015 n. 15;
- Ridefinizione destinazione delle aree a edilizia abitativa pubblica convenzionata delle aree C1 e C2 nell'abitato di Cusiano;
- Lievi scostamenti della perimetrazione dei nuclei storici dovuti a precedenti piccoli errori di confinatura.

Precisato che nessuna delle varianti cartografiche ha interessato aree pubbliche gravate da uso civico come risulta da specifica dichiarazione resa dal redattore del Piano dott. arch. Bertolini Italo.

Precisato che, come dettagliatamente argomentato nella relazione illustrativa, la presente Variante non è soggetta, ai sensi dell'art. 3bis del D.P.P. 15-68/Leg di data 14/09/2006, a valutazione strategica o rendicontazione urbanistica in merito agli effetti significativi sull'ambiente, né innesca trasformazioni che impattano sulla classificazione acustica.

Preso atto che la presente variante comporta una sostanziale diminuzione di carico urbanistico, dovuta alla rinuncia dell'edificabilità di alcune aree e che pertanto la verifica della compatibilità della presente variante con la Carta di sintesi della Pericolosità possa essere rimandata alla prossima imminente proposta di variante generale, in quanto, per il Comune di Ossana persiste la necessità di intervenire in una seconda fase alla stesura di una variante sostanziale nella quale saranno trattate alcune varianti di merito proposte dall'Amministrazione anche sulla base di specifiche richieste avanzate da parte di privati.

Vista la documentazione in atti al prot. 4346 di data 18/09/2024, depositata agli atti, predisposta dall'arch. Paesaggista Bertolini Italo, incaricato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 di data 22 maggio 2018 di redigere la presente variante, costituita dai seguenti elaborati:

A -I adozione preliminare

RELAZIONE descrittiva

B -1 adozione preliminare

NORME – TESTO COORDINATO

C -1 adozione preliminare

NORME - TESTO di RAFFRONTO

Cartografia di piano

1-AMBIENTALE 1:10000

2-INSEDIATIVO- 1:10000

3-AMBIENTALE 1:2000

4-INSEDIATIVO 1:2000

Allegati alla cartografia di piano

5-Centri-Storici 1:1000

6-SISTEMA INSEDIATIVO - COMPARATIVO 1:2000

7-VARIANTI CARTOGRAFICHE – BASE CATASTALE 1:2000

Confermato che le varianti sopra esposte perseguono le seguenti finalità:

- Adeguamento normativo per aggiornare, uniformare e coordinare le Norme di Attuazione del PRG con il R.U.E.P.;
- Aggiornamento generale della cartografia con modesti adeguamenti di dettaglio al fine di uniformare le specifiche zonizzazioni contenute nella cartografia PUP 2008 alle realtà catastali e/o fisico-orografiche;
- Stralcio aree edificabili su richiesta di privati ai sensi dell'art. 45 comma 4 della L.P. . 4 agosto 2015 n. 15;
- Stralcio di aree soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 48 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 precedentemente destinate ad attrezzature di pubblico servizio;
- Adeguamento a Variante PTC n. 1003 d.d. 23.06.2017 per l'area artigianale di Fucine;
- Ridefinizione destinazione delle aree a edilizia abitativa pubblica convenzionata delle aree C1 e C2 nell'abitato di Cusiano.

Dato atto che la presente variante è approvata con la procedura semplificata di cui all'art. 39 della L.P. 15/2015 e precisato che, come previsto dagli artt. 37, comma 3 e 39 comma 4 della Legge urbanistica provinciale, la proposta di Variante adottata sarà pubblicata per la durata di trenta giorni consecutivi, periodo durante il quale chiunque potrà proporre osservazioni, e che le osservazioni, per garantire la coerenza, richiamata dal comma 7 dell'articolo 37 della L.p. 15/2015, dell'impostazione del piano proposto in adozione definitiva con la valutazione tecnica della Provincia autonoma di Trento, saranno valutate solo se espresse su articoli oggetto di modifica nella prima adozione della Variante o su articoli condizionati dalla Variante introdotta.

Precisato che come esplicitato nella circolare prot. n. A042/2019/160674/18 d.d. 11 marzo 2019 a firma dell'Assessore all'Urbanistica, ambiente e cooperazione della PAT l'adeguamento è atto obbligatorio, il cui mancato assolvimento porta alle conseguenze previste dall'articolo 120, comma 4 della l.p. n. 15/2015 che stabilisce che le previsioni del PTC e del PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali sono adeguate in occasione della prima variante successiva alla data a decorrere dalla quale le disposizioni di questa legge e del regolamento urbanistico-edilizio provinciale sono applicate. Decorso il termine del 31 marzo p.v. saranno conseguentemente sospesi i procedimenti di formazione delle varianti al PRG – fatte salve le varianti al PRG non sostanziali – in attesa dell'adeguamento del piano al regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Ritenuta pertanto meritevole di approvazione la proposta di Variante al Piano Regolatore Generale vigente denominata "Variante di adeguamento normativo e cartografico 2024."

Richiamato il disposto dell'art. 104, comma 3 del Regolamento Urbanistico provinciale secondo cui le definizioni e i metodi di misurazione ivi elencati non si applicano immediatamente, ma solo a seguito dell'entrata in vigore della Variante al P.R.G., ma che fa salva, altresì, l'applicabilità del regime di salvaguardia previsto dall'art. 47, comma 1 della Legge provinciale 15/2015.

Ritenuto di esplicitare le motivazioni, richieste dall'art. 47, comma 2 della Legge provinciale 15/2015, per escludere in ogni caso la salvaguardia da tutte le nuove previsioni introdotte con la presente Variante, in considerazione della completa rivisitazione delle Norme che l'applicazione delle nuove definizioni e metodi di misurazione previsti dal Regolamento urbanistico provinciale hanno comportato sull'intero sistema normativo urbanistico di Ossana.

Considerato a tal fine che:

- le modifiche ai parametri urbanistico edilizi, introdotte con la presente Variante, introducono un sistema di calcolo e di impostazione degli indici e delle definizioni urbanistiche completamente differente dal regime urbanistico del territorio di Ossana derivante dal vigente Piano Regolatore Generale, tali da comportare delle ricadute particolarmente significative in termini di duplicazione della produzione progettuale e della conseguente istruttoria tecnica comunale, in considerazione della necessità di dimostrare la conformità del progetto con due sistemi normativi e di calcolo delle misure di riferimento;
- Tenuto conto, che l'art. 47, comma 1 della Legge provinciale 15/2015 prescrive l'obbligo di sospendere ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire e sulle SCIA "in contrasto con le nuove previsioni adottate";
- stante la sostanziale differente impostazione delle modalità di definizione e di calcolo delle grandezze urbanistiche tra il Piano Regolatore vigente ed il Piano Regolatore in adozione, ne consegue che il confronto normativo per accertare "il non contrasto" in termini di norma più restrittiva, dei progetti presentati con la norma in adozione, condizione necessaria per poter dare seguito alle istruttorie delle pratiche edilizie, rischierebbe di rivelarsi non solo difficile ma addirittura impossibile per la non confrontabilità dei parametri urbanistici.

Atteso, quindi, che l'applicazione della salvaguardia, stanti i profili di criticità sopra evidenziati, potrebbe rendere di fatto improcedibili la maggioranza delle pratiche edilizie, costringendo conseguentemente ad un blocco dell'attività di rilascio dei titoli abilitativi.

Dato atto che l'esclusione della salvaguardia comporta altresì la non applicabilità del disposto dell'art. 47, comma 4 della Legge provinciale n. 15/2015 che impone di sospendere i lavori per i titoli già rilasciati alla data della prima adozione della Variante al P.R.G., cosicché l'attività edilizia può proseguire senza soluzione di continuità durante l'iter di Variante.

Ritenuto per tali considerazioni di escludere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 della Legge provinciale 15/2015, l'applicazione della salvaguardia alle norme modificate con la presente Variante ed in particolare gli articoli 26, 27, 32, 3 e 40, con la conseguenza che il nuovo assetto normativo troverà applicazione solo a seguito dell'entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche.

Esaminata la documentazione di piano ed effettuate le dovute valutazioni si ritiene di procedere all'adozione preliminare della variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 39 comma 3 della L.P. 15/2015 applicando le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37, e prescindendo dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1 della stessa legge.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) del codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione che precede.

Preso atto degli interventi di alcuni Consiglieri risultanti dal verbale di seduta;

Vista la proposta pervenuta dalla Sindaca Marinelli Laura e accettata in sede di Consiglio, in merito allo stralcio di parte della variante denominata F2-2 in località Fucine in quanto a seguito di puntuali verifiche si ritiene che per una migliore gestione dell'area, per le pp. ff. 1155/1, 1163/1 e 1178/3 debba rimanere confermata l'esistente destinazione urbanistica a parcheggio pubblico, in quanto oggetto di concessione edilizia già rilasciata.

Vista la Legge Provinciale per il governo del territorio n. 15 del 04.08.2015.

Visto il D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/leg..

Visto il Piano Regolatore Generale vigente approvata in data 07 luglio 2015 con D.P.G. Trento n. 549.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 di data 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, nota integrativa e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e viste le successive modifiche.

Visti i successivi provvedimenti di variazione.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 di data 30 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2024/2026 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e viste le successive modifiche.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 di data 01 febbraio 2024 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2024.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata - Gestione Associata Alta Val di Sole espresso ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Precisato che non comportando la presente proposta di deliberazione aspetti di natura finanziaria non necessita acquisire il parere di regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 di data 22 ottobre 2014 e s.m. e i..

Visto il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari e della Giunta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 di data 30 giugno 2022.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Mosconi Giovanni e Pangrazzi Nicola Federico), astenuti n. 1 (Angioletti Dario), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 11 Consiglieri,

D E L I B E R A

1. Di adottare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, in prima istanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39, comma 2 lettera e) della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 la Variante al Piano Regolatore Generale vigente denominata "Variante di adeguamento normativo e cartografico 2024", che si configura come Variante normativa e cartografica predisposta dall'arch. Paesaggista Bertolini Italo e costituita dai seguenti elaborati, depositati agli atti, pervenuti con protocollo 4346 di data 18/09/2024:

A -1 adozione preliminare	RELAZIONE descrittiva
B -1 adozione preliminare	NORME – TESTO COORDINATO
C -1 adozione preliminare	NORME - TESTO di RAFFRONTO

Cartografia di piano

1-AMBIENTALE	1:10000
2-INSEDIATIVO-	1:10000
3-AMBIENTALE	1:2000
4-INSEDIATIVO	1:2000

Allegati alla cartografia di piano

5-Centri-Storici	1:1000
6-SISTEMA INSEDIATIVO - COMPARATIVO	1:2000
7-VARIANTI CARTOGRAFICHE – BASE CATASTALE	1:2000

2. Di approvare lo stralcio di parte della variante denominata F2-2 in località Fucine ed in particolare dell'area costituita dalle pp. ff. 1155/1, 1163/1 e 1178/3 per le quali rimane confermata la precedente destinazione urbanistica a parcheggio pubblico, in quanto oggetto di concessione edilizia già rilasciata, procedendo pertanto alla modifica degli elaborati grafici della Variante.
3. Di disporre, ai sensi dell'art. 37, comma 3 della citata Legge provinciale, il deposito degli atti di cui sopra e della presente deliberazione alla libera visione del pubblico presso gli uffici comunali, per la durata di trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'Albo pretorio e nel sito internet del Comune, al fine di consentire la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione, ad avvenuta esecutività:
- Al Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia Privata Gestione Associata Alta Val di Sole, affinché provveda alla pubblicazione ed al deposito della variante si cui al precedente punto 1., secondo le disposizioni dell'art. 37 comma 3 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15;
 - Al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento per la formulazione della valutazione tecnica di competenza, ai sensi dell'art. 37 comma 5 e 6 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15.
5. Di disporre che le osservazioni presentate nel periodo di pubblicazione saranno valutate solo se espresse su articoli oggetto di modifica nella prima adozione della Variante o su articoli condizionati dalla Variante introdotta.
6. Di dare atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della L.P. 6/2005 che la variante in oggetto non prevede modifiche a beni gravati da uso civico.
7. Di dare atto che la variante in oggetto non è soggetta alla verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. n. 15-68/Leg. e s.m.i..
8. Di escludere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 della Legge provinciale 15/2015, l'applicazione della salvaguardia relativamente agli articoli 26, 27, 32, 3 e 40, a seguito dell'adozione della presente Variante, con la conseguente applicabilità delle sole previsioni del P.R.G. oggi vigente, sino alla data di entrata in vigore della presente Variante di adeguamento normativo e cartografico 2024.
9. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.
- Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Mosconi Giovanni e Pangrazzi Nicola Federico), astenuti n. 1 (Angioletti Dario), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 11 Consiglieri,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Ossana, 02/10/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA PRIVATA

F.to Zambelli Roberto

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marinelli dott.ssa Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **11/10/2024** al giorno **21/10/2024**.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gasperini dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO GENERALE
Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ossana, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Gasperini dott. Alberto